



Punt∞rgani



1° Seminario Nazionale

«Le delibere e gli organi collegiali di Università e di Enti pubblici di ricerca»

TORINO, 14 giugno 2022

Paola Solombrino, Università degli Studi di Firenze

Le cinque fasi dell'attività deliberativa

1. LA CONVOCAZIONE



L'iter di adozione delle deliberazioni degli Organi collegiali



T.A.R. , Napoli , sez. I , 07/07/2005 , n. 9405

Le deliberazioni di organi collegiali sono il prodotto di subprocedimenti che hanno inizio con l'avviso di **convocazione**, si sviluppano con la discussione dell'ordine del giorno e le votazioni e si concludono con la proclamazione dei risultati.



La convocazione: proviamo a definirla

La convocazione:

- è l'invito formale, rivolto ai componenti entro un tempo congruo, a riunirsi in un certo luogo e in una certa data, effettuato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un numero qualificato dei componenti del collegio.



Consiglio Stato sez.VI, 12 novembre 1987 n. 891

Costituisce **requisito di legittimità** della deliberazione di un organo collegiale di un ente pubblico l'osservanza del procedimento di previa convocazione dell'adunanza dei componenti il collegio e della comunicazione formale del relativo ordine del giorno recante indicazione degli argomenti iscritti per la trattazione.



T.A.R. Veneto, decisione n. 21 del 25 luglio 1974

Il valido funzionamento degli OO.CC. presuppone la convocazione di tutti i membri in carica, anche nei casi in cui il Collegio può deliberare senza la presenza di una parte dei membri, essendo necessario distinguere tra la legittimità della costituzione dell'organo e la validità delle sue deliberazioni. La mancata convocazione di uno o più componenti di un collegio amministrativo rende illegittima l'adunanza e, conseguentemente, le deliberazioni nella stessa presa; a nulla rilevando la presenza del numero legale, che non sana il vizio della convocazione



Consiglio Stato sez.VI, 16 novembre 1987 n. 909

Le adunanze degli organi collegiali operanti nel settore pubblico debbono essere, di regola, precedute dalla convocazione, fatta normalmente per iscritto, con l'indicazione degli oggetti da trattare e partecipata a domicilio a tutti i componenti del collegio; pertanto, poiché l'omessa convocazione della totalità dei componenti del collegio impedisce la partecipazione degli stessi alla riunione, vulnerando così il loro diritto all'esercizio dell'ufficio e limitando il loro potere decisionale di intervenire o meno alle riunioni, ne deriva che le deliberazioni eventualmente adottate durante le stesse, nonché quelle ad esse connesse, restano invalidate dall'omissione dell'avviso.



Requisiti della convocazione

Atto amministrativo recettizio



Consiglio di Stato , sez. VI , 19/02/2002 , n. 998

In linea di principio non può negarsi l'applicabilità, anche nel campo degli atti amministrativi recettivi, della regola di carattere generale stabilita dall'art. 1335 c.c., ove manchino forme tassative di comunicazione o notificazione stabilite dalla legge o da norme regolamentari o comunque da disposizioni di carattere generale.



Modalità di notifica della convocazione

La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a verificare l'avvenuta ricezione e deve essere inviata contestualmente a tutti i destinatari, entro i termini stabiliti per legge o da disposizioni statutarie o regolamentari ovvero, in mancanza, con congruo anticipo.



T.A.R. , Napoli , sez. I , 19/05/2010 , n. 7147

Salvo il caso in cui la riunione sia totalitaria e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, per la regolarità delle sedute degli organi collegiali è di norma necessario che tutti i componenti del collegio abbiano avuto conoscenza effettiva o legale della convocazione, nel termine fissato dalle disposizioni volta a volta applicabili o, in mancanza, con congruo anticipo. Le modalità per la comunicazione della convocazione (il c.d. avviso di convocazione), quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, seguono il principio di libertà delle forme, purché la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo.



Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 998 del 19 febbraio 2002

L'omessa convocazione di tutti i componenti di un organo collegiale determina l'illegittimità delle sedute e delle deliberazioni adottate, che può essere fatta valere dall'avente titolo a partecipare alle sedute, indipendentemente da ogni prova di resistenza sull'esito delle votazioni. Le convocazioni possono essere partecipate anche in luogo diverso dal domicilio dei componenti, ma è essenziale che per ogni riunione sia definito l'ordine del giorno e ve ne sia menzione nella convocazione.



Art 20 c. 1bis del CAD (D.Lgs 82/2005)

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore [...].



Sentenza n. 11402/2016 Tribunale di Milano

Resta così confermato che è ammissibile come prova il documento elettronico anche in assenza di firma elettronica qualificata. La spedizione da un indirizzo riferibile ad una certa società d'azienda deve essere ritenuto firma elettronica ai sensi delle definizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento EIDAS stesso, precedentemente contenute nel codice dell'amministrazione digitale che oggi non le contiene più, proprio per la vigenza del regolamento europeo. [...] Or bene l'utilizzo di una casella recante chiaramente il riferimento alla persona, unitamente al contenuto, indicano che quelle parole contenute nella e-mail 25 maggio 2009 sono riferibili all'accomandatario.

Art. 3 Regolamento UE n. 910/2014 EIDAS

Per **firma elettronica** – anche semplice e non qualificata – si intende l'insieme dei “*dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare*”.



Consiglio Stato sez. VI, 16 novembre 1987 n. 909

Le adunanze degli organi collegiali operanti nel settore pubblico debbono essere, di regola, precedute dalla convocazione, fatta normalmente per iscritto, con l'indicazione degli oggetti da trattare e partecipata a domicilio a tutti i componenti del collegio; pertanto, poiché l'omessa convocazione della totalità dei componenti del collegio impedisce la partecipazione degli stessi alla riunione, vulnerando così il loro diritto all'esercizio dell'ufficio e limitando il loro potere decisionale di intervenire o meno alle riunioni, ne deriva che le deliberazioni eventualmente adottate durante le stesse, nonché quelle ad esse connesse, restano invalidate dall'omissione dell'avviso.



L'ORDINE DEL GIORNO

- è contenuto nella convocazione e contiene gli argomenti da trattare in seduta, che devono essere indicati chiaramente, non essendo ammesso l'utilizzo di formule generiche, né la possibilità di dedurre implicitamente da un argomento previsto una questione diversa;
- ha la funzione di consentire ai componenti di conoscere con congruo anticipo gli argomenti che saranno trattati in seduta.



GIURISPRUDENZA

- **T.A.R. Puglia - Lecce, decisione 7/7/1979, n. 175** – «Ai fini della validità della convocazione di un organo collegiale, è necessario che l'ordine del giorno individui gli argomenti da trattare in modo tale che i membri del Collegio abbiano la possibilità di valutare l'importanza della seduta e il contenuto dei problemi da risolvere».
- **Consiglio di Stato - Sez. VI, decisione 5/6/1979, n. 427** – «Nell'ordine del giorno della seduta di un organo collegiale deve essere menzionato l'oggetto della deliberazione con espressioni idonee a consentire la precisa indicazione degli argomenti da trattare, in modo che i singoli membri del collegio abbiano la possibilità di valutare l'importanza della seduta ed il contenuto dei problemi da risolvere».
- **Consiglio di Stato - Sez. V, decisione 5/7/1970, n. 654** – «E' illegittima, perché adottata in difetto del presupposto richiesto dall'art. 125 T.U. 4/2/1915, n. 148, la deliberazione del Consiglio Comunale adottata su una materia non inserita nell'elenco degli argomenti da trattare e, quindi, estranea alla materia della convocazione».



GIURISPRUDENZA

I componenti dell'organo collegiale elettivo non sono, di norma, legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza. Tuttavia, i consiglieri dissenzienti possono impugnare le deliberazioni dell'organo, di cui fanno parte, quando sono adottate violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal componente dall'organo o vengono in rilievo atti incidenti in via diretta sul loro diritto all'ufficio. **Essi non hanno un interesse protetto e differenziato all'impugnazione delle deliberazioni dell'organismo del quale fanno parte, salvo il caso in cui venga lesa in modo diretto ed immediato la propria sfera giuridica per effetto di atti, direttamente incidenti sul diritto all'ufficio o sullo status ad essi spettante della carica di consigliere, che compromettano il corretto esercizio del loro mandato, come nel caso di erronee modalità di convocazione dell'organo, della violazione dell'ordine del giorno, dell'inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare** e, più in generale, per tutte quelle circostanze che precludano in tutto o in parte l'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito, oltre ovviamente ai casi in cui gli atti collegiali riguardano direttamente e personalmente il consigliere stesso. (Cfr. Cons. St., sez. V, 24 marzo 2011 n. 1771; Cons. St., sez. III, 7 aprile 2014 n. 1643; id., sez. VI, 7 febbraio 2014 n. 593; id., sez. IV, 2 ottobre 2012 n. 5184; CDS 2012, 10, 2592; id., sez. V, 12 giugno 2009 n. 3744, in Foro Amm. CDS 2009, 6, 1476; id., sez. V, 15 dicembre 2005 n. 7122; CDS 2005, 12, 3637)



L'O.d.G.: catalogo o per punti?

«Nella specificazione dell'ordine del giorno [...] non deve essere usata né una formulazione così vaga da non permettere di comprendere quali problemi dovranno essere trattati, né una terminologia volutamente ambigua» (Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 1964, n. 1564).



Le «Varie ed eventuali»

- **Consiglio di Stato - Sez. VI, decisione 5/6/1979, n. 427** – «Nell'ordine del giorno della seduta di un organo collegiale deve essere menzionato l'oggetto della deliberazione con espressioni idonee a consentire la precisa indicazione degli argomenti da trattare, in modo che i singoli membri del collegio abbiano la possibilità di valutare l'importanza della seduta ed il contenuto dei problemi da risolvere».
- **Consiglio di Stato - Sez. V, decisione 5/7/1970, n. 654** – «E' illegittima, perché adottata in difetto del presupposto richiesto dall'art. 125 T.U. 4/2/1915, n. 148, la deliberazione del Consiglio Comunale adottata su una materia non inserita nell'elenco degli argomenti da trattare e, quindi, estranea alla materia della convocazione».



Art. 278 R.D. 3/3/1934 n. 383 **(approvazione T.U. Legge comunale e provinciale)**

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione di un collegio amministrativo deliberante o consultivo, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se gli atti amministrativi non siano stati messi a disposizione dei membri del collegio almeno 24 ore prima.



E per concludere...

MODELLO DI ORDINE DEL GIORNO PER LE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE UNIVERSITÀ

1. Presa d'atto del verbale della seduta precedente
2. Ratifica di provvedimenti d'urgenza
3. Comunicazioni, interpellanze e mozioni
4. Statuto, regolamenti, organi di governo, gestione, consulenza e garanzia (elezioni, nomine e designazioni e onorificenze)
5. Strutture didattiche, di ricerca e di servizi e partecipazioni in enti esterni
6. Strategia, pianificazione, organizzazione, sviluppo e assicurazione della qualità
7. Didattica, ordinamenti e offerta formativa
8. Ricerca
9. Relazioni internazionali, terza missione, quarta missione e sostenibilità
10. Rapporti con il servizio sanitario nazionale
11. Studenti, dottorandi, specializzandi e assegnisti
12. Eventi, editoria e patrocinii
13. Attività giuridico-legale, contenzioso, atti negoziali e atti di liberalità
14. Personale e conto terzi
15. Finanza e bilancio
16. Patrimonio, beni immobili, beni mobili, servizi, sicurezza, prevenzione, edilizia e infrastrutture

N.B. Non esistono le varie ed eventuali

Il modello è stato redatto da Gianni Penzo Doria nell'ambito della rubrica *Le delibere dell'università* ([link](#))

<https://www.filodiritto.com/un-modello-di-ordine-del-giorno-gli-organ-collegiali-delle-universita>



**Grazie per
l'attenzione!**



Paola Solombrino
e-mail: paola.solombrino@unifi.it

